SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 dicembre 1994.

Rinnovo dell'autorizzazione all'ospedale maggiore di Borgo Trento dell'unità sanitaria locale n. 25 di Verona al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 25 della regione Veneto in data 15 gennaio 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale maggiore di Borgo Trento dell'unità sanitaria locale n. 25 di Verona;

Visto il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 18 ottobre 1993, condizionato al trasferimento delle attività di trapianto di rene presso il gruppo operatorio di cardiochirurgia;

Vista la nota presentata in data 28 aprile 1994 dell'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 25 della regione Veneto di Verona relativa all'ottemperanza alle condizioni poste dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 19 ottobre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale maggiore di Borgo Trento dell'unità sanitaria locale n. 25 di Verona e autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso il gruppo operatorio di cardiochirurgia dell'ospedale maggiore di Borgo Trento dell'unità sanitaria locale n. 25 di Verona.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ancona prof. Giusto, direttore della seconda divisione clinicizzata di chirurgia generale dell'ospedale maggiore di Borgo Trento dell'unità sanitaria locale n. 25 di Verona;

Tonini dott. Carlo, aiuto corresponsabile di ruolo dell'ospedale maggiore di Borgo Trento dell'unità sanitaria locale n. 25 di Verona;

Muolo dott. Angelo, aiuto corresponsabile di ruolo dell'ospedale maggiore di Borgo Trento dell'unità sanitaria locale n. 25 di Verona;

Galvani dott. Ettore, aiuto corresponsabile di ruolo dell'ospedale maggiore di Borgo Trento dell'unità sanitaria locale n. 25 di Verona;

Dean dott. Paolo, aiuto corresponsabile di ruolo dell'ospedale maggiore di Borgo Trento dell'unità sanitaria locale n. 25 di Verona;

Galante dott. Otello, aiuto corresponsabile di ruolo dell'ospedale maggiore di Borgo Trento dell'unità sanitaria locale n. 25 di Verona;

Zampieri dott. Gianfranco, assistente di ruolo dell'ospedale maggiore di Borgo Trento dell'unità sanitaria locale n. 25 di Verona;

Gulino dott. Salvatore, assistente di ruolo dell'ospedale maggiore di Borgo Trento dell'unità sanitaria locale n. 25 di Verona;

Longo dott. Michele, assistente di ruolo dell'ospedale maggiore di Borgo Trento dell'unità sanitaria locale n. 25 di Verona;

Prati dott. Gianfranco, assistente di ruolo dell'ospedale maggiore di Borgo Trento dell'unità sanitaria locale n. 25 di Verona.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 25 della regione Veneto di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A8333

DECRETO 7 dicembre 1994.

Rinnovo dell'autorizzazione allo stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza in data 4 dicembre 1991 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico presso lo stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 7 maggio 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 19 ottobre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Lo stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza è autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite presso il reparto di chirurgia generale II dello stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Segato prof. Giuseppe, primario del reparto di chirurgia generale II dello stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza;

Omodei dott. Salvatore, aiuto del reparto di chirurgia generale II dello stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza;

Sartori dott. Franco, aiuto del reparto di chirurgia generale II dello stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza;

Rodighiero dott. Domenico, aiuto del reparto di chirurgia generale II dello stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza;

Zuccarotto dott. Domenico, aiuto del reparto di chirurgia generale II dello stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza;

Vidali dott.ssa Marina, assistente del reparto di chirurgia generale II dello stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza;

Scalco dott. Giuliano, assistente del reparto di chirurgia generale II dello stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza;

Gaspari dott. Loris, assistente del reparto di chirurgia generale II dello stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza;

Lorenzin dott. Leonardo, assistente del reparto di chirurgia generale II dello stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza;

Fusato dott. Gianluigi, assistente del reparto di chirurgia generale II dello stabilimento ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 8 «Vicenza» di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A8334

DECRETO 7 dicembre 1994.

Rinnovo dell'autorizzazione all'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova al trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova in data 16 luglio 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 6 maggio 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 19 ottobre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova è autorizzato al trapianto di cuore e di cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e di cuore-polmone devono essere eseguite presso il primo piano del complesso operatorio del centro di cardiochirurgia del complesso clinico ospedaliero di Padova.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Casarotto prof. Dino, ordinario di cardiochirurgia, direttore dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Livi dott. Ugolino, aiuto corresponsabile di ruolo dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Scalia dott. Domenico, aiuto corresponsabile di ruolo dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Fracasso dott. Alberto, aiuto corresponsabile di ruolo dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Rizzoli dott. Giulio, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Stellin dott. Giovanni, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Milano dott. Aldo, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Muneretto dott. Claudio, ricercatore universitario non confermato dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Gambino dott. Antonio, assistente ospedaliero incaricato dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Rubino dott. Maurizio, assistente ospedaliero di ruolo dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Tursi dott. Vincenzo, assistente ospedaliero di ruolo dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova.

Gerosa dott. Gino, assistente ospedaliero di ruolo dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova;

Zenati dott. Marco, assistente ospedaliero di ruolo dell'istituto di chirurgia cardiovascolare dell'Università degli studi di Padova.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cuore e di cuore-polmone.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A8335

DECRETO 7 dicembre 1994.

Rinnovo dell'autorizzazione all'istituto di chirurgia II dell'Università degli studi di Padova al trapianto di rene in età adulta da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova in data 15 aprile 1992 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene in età adulta da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di chirurgia II dell'Università degli studi di Padova;

Vista l'istanza in data 18 novembre 1993 presentata dal commissario straordinario dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova relativa al trasferimento presso il centro di cardiochirurgia delle attività chirurgiche e trapiantologiche della prima clinica chirurgica;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 6 maggio 1993, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 19 ottobre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di chirurgia II dell'Università degli studi di Padova è autorizzato al trapianto di rene in età adulta da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene in età adulta devono essere eseguite presso il primo piano del complesso operatorio del centro di cardiochirurgia del complesso clinico ospedaliero di Padova.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene in età adulta devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Ancona prof. Ermanno, ordinario di chirurgia generale e direttore dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Rigotti dott. Paolo, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Merigliano prof. Stefano, professore associato dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Zaninotto prof. Giovanni, professore associato dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Battaglia dott. Giorgio, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Rossi dott. Mauro, ricercatore universitario confermato dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Ferraresso dott. Mariano, medico frequentatore dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Capalbo dott.ssa Mirella, medico frequentatore dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Morpurgo dott. Emilio, medico frequentatore dell'istituto di chirurgia II del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A8336

DECRETO 23 dicembre 1994.

Classificazione della specialità medicinale «Ketodol» come «medicinale soggetto a prescrizione medica».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto ministeriale col quale la specialità medicinale Ketodol (principio attivo: ketoprofene) della ditta Drug Research è stata classificata non soggetta a prescrizione medica e di automedicazione;

Visti i pareri espressi dalla Commissione unica del farmaco nelle riunioni del 26 luglio 1994 e 5 dicembre 1994;

Atteso che nella seduta del 5 dicembre 1994 la Commissione unica del farmaco ha espresso il parere di doversi revocare, con decorrenza immediata, la qualifica di «prodotto da banco» alla specialità medicinale Ketodol della ditta Drug Research;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale Ketodol (principio attivo: ketoprofene) della ditta Drug Research è classificata come «medicinale soggetto a prescrizione medica», ai sensi dell'art. 4, primo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

La confezione della specialità medicinale suddetta deve riportare la dizione «DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA».

Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è vietata la pubblicità presso il pubblico della specialità medicinale Ketodol.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano con decorrenza immediata.

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità predetta. La società ha centoventi giorni di tempo per lo smaltimento delle scorte.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 23 dicembre 1994

Il direttore generale: SCIOTTI

94A8351

DECRETO 23 dicembre 1994.

Classificazione della specialità medicinale «Toprek» come «medicinale soggetto a prescrizione medica».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto ministeriale col quale la specialità medicinale Toprek (principio attivo: ketoprofene) della ditta Rhône Poulenc Rorer è stata classificata non soggetta a prescrizione medica e di automedicazione;

Atteso che nella seduta del 12 dicembre 1994 la Commissione unica del farmaco ha espresso il parere di doversi revocare, con decorrenza immediata, la qualifica di «prodotto da banco» alla specialità medicinale Toprek della ditta Rhône Poulenc Rorer;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale Toprek (principio attivo: ketoprofene) della ditta Rhône Poulenc Rorer è classificata come «medicinale soggetto a prescrizione

medica», ai sensi dell'art. 4, primo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

La confezione della specialità medicinale suddetta deve riportare la dizione «DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA».

Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è vietata la pubblicità presso il pubblico della specialità medicinale Toprek.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano con decorrenza immediata.

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità predetta. La società ha centoventi giorni di tempo per lo smaltimento delle scorte.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 23 dicembre 1994

Il direttore generale: SCIOTTI

94A8352

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 24 novembre 1994.

Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i propri successivi provvedimenti 17 gennaio 1994, 28 febbraio 1994, 31 marzo 1994, 18 aprile 1994 e 26 luglio 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1994, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1994 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 1994, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al provvedimento di riclassificazione dei medicinali;

Rilevato che per alcune specialità medicinali collocate nella classe *c)* dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per motivazioni inerenti al costo della terapia, le aziende interessate hanno dichiarato la loro disponibilità a diminuire il prezzo dei prodotti;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci, a seguito di una approfondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 25 e 26 luglio 1994, del 19 e 26 settembre 1994 e del 3 ottobre 1994;

Dispone:

Art. 1.

1. Le voci relative alle confezioni di specialità medicinali indicate, in ordine alfabetico, nell'allegato 1 al presente provvedimento sostituiscono le corrispondenti voci contenute nell'elenco costituente l'allegato 2 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, modificato con i provvedimenti richiamati in premessa.

Art. 2.

1. Le specialità medicinali riportate nell'allegato 2 al presente provvedimento sono classificate nella classe ivi specificata, a condizione che i prezzi indicati accanto a ciascuna di esse siano adottati dalle aziende interessate, fatte salve ulteriori riduzioni conformemente a quanto previsto dalle delibere CIPE contenenti i criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali.

Art. 3.

1. Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

Il Ministro della sanità - Presidente della Commissione unica del farmaco
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 363

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	Cod Conf	Prezzo	Nota	Classe
BIOPLEX NORMO	TORRE	FLAC 250 ML/10 G + TRANSF SET	027402039			H
BIOPLEX NORMO	TORRE	FLAC 250 ML/25 G + TRANSF SET	027402041			H
BIOPLEX NORMO	TORRE	FLAC 500 ML/50 G + TRANSF SET	027402054			H
GAMMA MEN	NUOVO ISTITUTO SIERO-TERAPICO	1 FL 1500 UI/300 MCG+SOLV 2 ML	023472020		37	A
HAIMA-D	AIMA	INIETT FLACONE 200 MCG	023350010		37	A
HAIMA-D	AIMA	INIETT FLACONE 100 MCG	023350022		37	A
HAIMA-D	AIMA	INIETT FLACONE 250 MCG	023350034		37	A
HAIMA-D	AIMA	INIETT FLACONE 300 MCG	023350046		37	A
IG RHO	SCLAVO	200 MCG 1 FLACONE 2 ML	023466028		37	A
IG RHO	SCLAVO	300 MCG 1 FLACONE 3 ML	023466030		37	A
IG RHO	SCLAVO	200 MCG 1 SIRINGA 2 ML	023466055		37	A
IMMUNORHO	ISI	IM 1 FIALA + 1 F 300 MCG	022547018		37	A
IMMUNORHO	ISI	IM 1 FIALA + 1 F 200 MCG	022547020		37	A
IMMUNORHO	ISI	IM 1 FIALA + 1 F 100 MCG	022547032		37	A
PARTOBULIN	IMMUNO	1 FLAC 250 MCG + F SOLV 2 ML	021974023		37	A
PARTOGAMMA	FARMA BIAGINI	IM FL 200 MCG + F SOLV	022489013		37	A
PARTOGAMMA	FARMA BIAGINI	IM FL 100 MCG + F SOLV	022489025		37	A
PARTOGAMMA	FARMA BIAGINI	300 FL LIOF 300 MCG + SOLV 2 ML	022489037		37	A
PERTIROID	VECCHI & C PIAM	30 CAPSULE 200 MG	013346010			A
RHESOGAMMA	ISTITUTO BEHRING	1 F 2 ML 0,2 MG	021976016		37	A
RHESOGAMMA	ISTITUTO BEHRING	1 F 3 ML 0,3 MG	021976028		37	A
RHESUMAN BERNA	BERNA	1 FL 2 ML 200 MCG	021975014		37	A
RHESUMAN BERNA	BERNA	1 FLACONE 100 MCG 1 ML	021975026		37	A
RHESUMAN BERNA	BERNA	1 FLACONE 300 MCG 2 ML	021975038		37	A
SIDERITRINA B12	GUIEU	AA BB SOLUZ ORALE 10 FL 10 ML	019431030			C
VENOGAMMA ANTI RHO	ALFA BIOTECH	FL LIOF 100 PG + SOLV 2 ML + SET	026005049		37	A
VENOGAMMA ANTI RHO	ALFA BIOTECH	FL LIOF 200 PG + SOLV 4 ML + SET	026005052		37	A
VENOGAMMA ANTI RHO	ALFA BIOTECH	FL LIOF 300 PG + SOLV 6 ML + SET	026005064		37	A
VENOGAMMA POLIVAL	ALFA BIOTECH	FLAC LIOF 250 MG + SOLV 5 ML + SET	025261102		37	A
VENOGAMMA POLIVAL	ALFA BIOTECH	FL LIOF 500 MG + SOLV 10 ML + SET	025261114		37	A
VENOGAMMA POLIVAL	ALFA BIOTECH	FL LIOF 1000 MG + SOLV 20 ML + SET	025261126		37	A
VENOGAMMA POLIVAL	ALFA BIOTECH	FL LIOF 2500 MG + SOLV 50 ML + SET	025261138		37	A
VENOGAMMA POLIVAL	ALFA BIOTECH	FL LIOF 5000 MG + SOLV 100 ML + SET	025261140		37	A
VENOGAMMA POLIVAL	ALFA BIOTECH	FL LIOF 10000 MG + SOLV 200 ML + SET	025261153		37	A

ALLEGATO 2

Specialità	Ditta	Confezione	Cod Conf	Prezzo	Nota	Classe
ALGOCETIL	FRANCIA FARMACEUTICI	30 COMPRESSE 200 MG	024656035	15.000		A
ALGOCETIL	FRANCIA FARMACEUTICI	10 SUPPOSTE 200 MG	024656047	5.450		A
ALOMEN	BENEDETTI	IM FL 1 G + F SOLV 3 ML	025336025	10.000		A
APRENIN	IBP PAVESE	30 CAPSULE 275 MG	027542012	10.300		A
APRENIN	IBP PAVESE	30 CAPSULE 550 MG	027542024	20 600		A

Specialità	Ditta	Confezione	Cod Conf	Prezzo	Nota	Classe
ARTROMED	MEDOSAN	30 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG	027834023	21.000		A
BIOFUREX	K B R	IM 1 FL POLV 500 MG+1 F SOLV 2 ML	025282029	5.000		A
BIOFUREX	K B R	IM 1 FL POLV 1 G+1 F SOLV 4 ML	025282031	9 000		A
CEFASEPTOLO	MIBA	IM 1FL 1000 MG+FIALA SOLV 4 ML	024360036	9.000		A
CEFOBID	PFIZER	IM 1 FL G 1 +1 F SOLV 3 ML	025221033	15.000		A
CETRINOX	MAGIS	SOSPENS 100 ML 250 MG/5 ML	025760075	17.950		A
CETRINOX	MAGIS	8 CAPSULE 500 MG	025760087	14.500		A
CUROXIM	GLAXO	250 IM FLAC 250 MG+F 1 ML	023576010	2.400		A
CUROXIM	GLAXO	500 IM FLAC 500 MG+F 2 ML	023576022	4 800		A
CUROXIM	GLAXO	750 IM FLAC 750 MG+F 3 ML	023576034	6.950		A
CUROXIM	GLAXO	1 IM FLAC 1 G+F 4 ML	023576046	9 100		A
DIEZIME	RECORDATI	IM IV 1 FL 1 G + 1 F SOLV 4 ML	027940042	25 000	55	A
DOSBEROTEC	BOEHRINGER INGELHEIM	SOLUZ INAL E ORALE 20 ML 0,1%	023457068	3 590		A
FLOXALIN	SALUS	30 BUSTINE 550 MG	024895056	20 600		A
GABBRORAL	FARMITALIA	12 COMPRESSE 250 MG	014015010	7 250		A
LYNDAK	EUROFARMACO	30 COMPRESSE 100 MG	024672014	9.000		A
MECLODOL	PARKE DAVIS	30 CAPSULE 100 MG	026200042	12.000		A
MECLODOL	PARKE DAVIS	FLACONE GOCCE 30 ML	026200079	8.500		A
MICLAST	ELLEM	CREMA VAGINALE 78 G+12 APPL	025218049	15.000		A
MICLAST	ELLEM	15 OVULI 50 MG	025218064	13 350		A
MICLAST	ELLEM	6 OVULI 100 MG	025218088	13 350		A
MODIVID	HOECHST	IM FLAC POLV 1 G + F SOLV	027951045	25 000	55	A
NUMIDAN	THERABEL	30 CAPSULE 300 MG	025458011	10 450		A
NUMIDAN	THERABEL	30 BUSTINE GRANULATO 300 MG	025458023	10 450		A
PANACEF	LILLY	RETARD 12 COMPRESSE 375 MG	024227074	16 800		A
PANACEF	LILLY	RETARD 8 COMPRESSE 500 MG	024227086	14.950		A
PANACEF	LILLY	RETARD 6 COMPRESSE 750 MG	024227098	16.800		A
PRONTOKEF	MASTER PHARMA	IM 1 FL 1 G + 1 F SOLV	025209038	15.000		A
SURALGAN	POLI	30 COMPRESSE 300 MG	025996063	15 300		A
SURALGAN	POLI	30 BUSTINE 300 MG	025996087	15.300		A
SURGAMYL	CORVI	30 COMPRESSE 300 MG	025195025	15.300		A
SURGAMYL	CORVI	30 BUSTINE GRANULATO 300 MG	025195052	15 300		A
SYNFLEX	RECORDATI	30 CAPSULE 275 MG	024722011	10.000		A
TIAPROFEN	BIOPROGRESS	30 BUSTINE 300 MG	028613026	15.300		A
TICOFLEX	FARMA UNO	30 COMPRESSE	025769023	10 000		A
TILARIN	FISONS ITALCHIMICI	FLAC SOLUZIONE 1% 30 ML	028206011	25.000		B
TIMECEF	ROUSSEL PHARMA	IM 1 FLAC 1 G + 1 F SOLV 4 ML	027939038	25.000	55	A
TRIXILAN	PULITZER	8 CAPSULE 500 MG	025393012	14.500		A
TRIXILAN	PULITZER	SOSPES GRAN 100 ML	025393024	17.950		A
TROSYD	ROERIG	CREMA GINECOLOGICA 2% 78 G	025647025	25.500		A
TROSYD	ROERIG	6 OVULI 100 MG	025647076	12.800		A
ZONIDEN	IRBI	CREMA GINECOL 2% 78 G	026691028	25 500		A
ZONIDEN	IRBI	6 OVULI VAGINALI 100 MG	026691055	12.800		A

94A8367

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni consolari al titolare del vice consolato onorario in Trondheim (Norvegia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Federico Venzi, vice console onorario in Trondheim (Norvegia), con circoscrizione territoriale comprendente il distretto del Sor Trondelag, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Oslo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Oslo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Oslo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Oslo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni e più precisamente:

1) rilascio di certificati di esistenza in vita a cittadini ed a non cittadini quando debbano farne uso in Italia;

2) rilascio di copia autenticata degli atti ricevuti dalla cancelleria dell'ambasciata in Oslo e presso di essa depositate;

3) rilascio di attestazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia e nello Stato di residenza;

4) rilascio e certificazione di traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa;

5) legalizzazione di atti rilasciati e autenticati dalle autorità locali;

g) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei connazionali residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Oslo;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Ministro: MARTINO

94A8340

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione degli ambiti territoriali delle province di Taranto, Lecce e Latina.

Con decreto ministeriale n. I/2/4178/94 del 31 ottobre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Taranto è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.414.659.294, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Taranto, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/4252/94 del 31 ottobre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.176.005 942, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/4253/94 del 31 ottobre 1994 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Latina è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1995, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.804.026 739, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Latina, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

94A8358

MINISTERO DELL'INTERNO

134° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n 160/80, n 198/80, n. 220/80, n 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n 126/82, n 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n 260/88, n 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n 168/90, n. 182/90, n 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n 121/93, n 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94 e n 279/94 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **8945** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.2946-C-80 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo CARABINA EXPRESS
Denominazione «BLASER» MOD. GB860/88 DOPPELBUCHSE
Calibro: MM 7 x 65R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma. MM. 1025
Funzionamento. A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata. GERMANIA
Presentatore. CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N **8946** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2602-C-79 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione. «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.» MOD. P 23 (FINITURA BRUNITA O CROMATA)
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne MM 120
Lunghezza dell'arma: MM 202
Funzionamento. SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **8947** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8386-C-87 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «BRIXIA ARMS» MOD. 4 SPECIAL
Calibro: MM. 8 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 87 CON PROLUNGA 117
Lunghezza dell'arma: MM. 148 CON PROLUNGA MM. 178
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: GIOVANELLI TAZIO RAPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BRIXIA ARMS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **8948** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8386-C-87 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA LANCIARAZZI
Denominazione: «BRIXIA ARMS» MOD. 34 SPECIAL
Calibro: MM. 9 DA SALVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 87 CON PROLUNGA MM. 117
Lunghezza dell'arma: MM. 148 CON PROLUNGA MM. 178
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati di cui è importata: —
Presentatore: GIOVANELLI TAZIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BRIXIA ARMS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 14**

N. **8949** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MAUSER» MOD. MS 350 B
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 680
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui fu prodotta : GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **8950** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «MAUSER» MOD. ES 350 B
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 680
Lunghezza dell'arma: MM. 1160
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui fu prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **8951** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700 VS
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma. MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 8952 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.3145-C-80 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma.

Tipo CARABINA
Denominazione «REMINGTON» MOD 700 VS SF
Calibro 308 WINCHESTER
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· 4
Lunghezza delle canne. MM 660
Lunghezza dell'arma· MM 1180
Funzionamento· A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta· U S A
Stato o Stati da cui è importata U S A.
Presentatore LEONE AMBROSIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.P A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 6**

N **8953** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 734-C-93 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma.

Tipo. CARABINA
Denominazione «WINCHESTER» MOD. 94
Calibro 30-30 WINCHESTER
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 4
Lunghezza delle canne· MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1110
Funzionamento· A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta U S A
Stato o Stati da cui è importata U S.A
Presentatore BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P A »
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 6**

N. **8954** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.734-C-93 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma.

Tipo· CARABINA
Denominazione· «WINCHESTER» MOD 70
Calibro 264 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 3
Lunghezza delle canne· MM 660
Lunghezza dell'arma MM 1170
Funzionamento· A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta· U.S.A
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A
Presentatore BATTAGLINI BRUNO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BW ITALIA S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 6**

N. **8955** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2818-C-80 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE
Denominazione· «PERUGINI VISINI & CO.» MOD P.V
Calibro· MM 7 × 65 R
Numero delle canne UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· —
Lunghezza delle canne MM. 550
Lunghezza dell'arma. MM 1000
Funzionamento A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore. TORTI FRANCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 5**

N. **8956** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: MM. 7 x 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 980
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORTI FRANCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**.

N. **8957** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «PERUGINI VISINI & CO.» MOD. P.V.R.
Calibro: 416 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TORTI FRANCA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & CO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**.

N. **8958** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. 98 (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: MM. 7-08 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire sigle o marchi di arsenali militari tedeschi, cecoslovacchi, polacchi, belgi, jugoslavi e spagnoli.

N. **8959** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. FAL (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 455 CON SPEGNIFIAMMA MM. 495
Lunghezza dell'arma: MM. 1011 CON SPEGNIFIAMMA MM. 1051
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

Nota: Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire le seguenti sigle o marchi: Fabrique Nationale d'Armes de guerre, L1A1, L1UK, arsenali argentini, canadesi e brasiliani.

N **8960** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2991-C-80 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma·

Tipo· FUCILE
Denominazione «ADLER» MOD MAS 49 (MIRE REGOLABILI)
Calibro· MM 7-08 REMINGTON
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 10
Lunghezza delle canne MM 587
Lunghezza dell'arma MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui e importata· —
Presentatore· PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire le scritte o sigle M.A S 1949.

N **8961** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu del decreto ministeriale n 559/C-50.2991-C-80 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo FUCILE
Denominazione· «ADLER» MOD. V.S 3 (DIOTTRA REGOLABILE)
Calibro. 270 WINCHESTER
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne MM. 609
Lunghezza dell'arma. MM. 1097
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L »
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 6**

Nota Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire anche i marchi o le sigle di arsenali U.S.A., Springfield Remington, Smith Corona.

N **8962** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu del decreto ministeriale n. 559/C-50 2991-C-80 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma.

Tipo FUCILE
Denominazione· «ADLER» MOD. 14 (DIOTTRA REGOLABILE)
Calibro MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· 5
Lunghezza delle canne MM 660
Lunghezza dell'arma MM. 1225
Funzionamento A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L »
Classe cui e stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire anche i marchi o le sigle di arsenali U.S.A., Springfield Remington, Smith Corona

---

N. **8963** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo· FUCILE
Denominazione· «ADLER» MOD. 17 (DIOTTRA REGOLABILE)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 5
Lunghezza delle canne MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1175
Funzionamento· A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 6**

Nota Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire i marchi o le sigle di arsenali inglesi e americani: Enfield Midvale; Steel - Springfield.

N. **8964** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ADLER» MOD. U.S. (DIOTTRA REGOLABILE)
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 609
Lunghezza dell'arma: MM. 1097
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota: Sull'arma, oltre al marchio di fabbrica «ADLER» potranno apparire anche i marchi o le sigle di arsenali U.S.A., Springfield Remington, Smith Corona.

N. **8965** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. 1875 SCHOFIELD
Calibro: 44 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 273,10
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2.**

N. **8966** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. 1875 SCHOFIELD
Calibro: 44 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 177,80
Lunghezza dell'arma: MM. 323,85
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2.**

N. **8967** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. 1875 SCHOFIELD
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 273,10
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota: L'arma deve impiegare esclusivamente cartucce con proiettili in piombo nudo prive di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N 8968 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 6843-C-85 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «ARMI SAN MARCO» MOD 1875 SCHOFIELD
Calibro 45 ACP
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 6
Lunghezza delle canne MM 177,80
Lunghezza dell'arma. MM. 323,85
Funzionamento A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma **C 2**

Nota L'arma deve impiegare esclusivamente cartucce con proiettili in piombo nudo prive di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale

---

N 8969 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione. «ARMI SAN MARCO» MOD AMERICAN MODEL
Calibro 44 SMITH & WESSON RUSSIAN
Numero delle canne. UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 6
Lunghezza delle canne· MM 203,2
Lunghezza dell'arma· MM 348,25
Funzionamento A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata· —
Presentatore BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO S.N C.»
Classe cui e stata assegnata l'arma **C 2.**

N 8970 *progressivo dell iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.6843-C-85 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «ARMI SAN MARCO» MOD AMERICAN MODEL
Calibro 44 SMITH & WESSON SPECIAL
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 6
Lunghezza delle canne MM 203,2
Lunghezza dell'arma MM 348,25
Funzionamento. A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta ITALIA
Stato o Stati da cui è importata —
Presentatore BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO S.N C.»
Classe cui e stata assegnata l'arma **C 2**

N 8971 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtu del decreto ministeriale n 559/C-50.6843-C-85 in data 20 dicembre 1994*

Descrizione dell'arma

Tipo PISTOLA
Denominazione «ARMI SAN MARCO» MOD AMERICAN MODEL
Calibro 44-40
Numero delle canne UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 6
Lunghezza delle canne MM 203,2
Lunghezza dell'arma MM 348,25
Funzionamento A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui è importata --
Presentatore BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma· **C 2**

N. **8972** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. AMERICAN MODEL
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 203,2
Lunghezza dell'arma: MM. 348,25
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota: L'arma deve impiegare esclusivamente cartucce con proiettili in piombo nudo privo di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. **8973** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6843-C-85 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ARMI SAN MARCO» MOD. AMERICAN MODEL
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 203,2
Lunghezza dell'arma: MM. 348,25
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BUFFOLI ANGELO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMI SAN MARCO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **8974** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602-C-79 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.» MOD. P 40 LIMITED (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 152,4 CON CONTRAPPESO
Lunghezza dell'arma: MM. 234,4
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE (GRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma può essere corredata di conversione (canna, carrello e caricatore) idonea per impiegare la cartuccia cal. 9 × 21 I.M.I. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **8975** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10013-C-90 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TECNEMA» MOD. TCM2 MASTER STOCK (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 218
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: LEGNARO ROBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TECNEMA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **8976** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.268-C-94 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BRIGNOLI SILVIO» MOD. EAGLE 5.5 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA NERA O CROMATA)
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 19
Lunghezza delle canne: MM. 140 CON FRENO DI BOCCA MM. 178
Lunghezza dell'arma: MM. 266
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata. —
Presentatore: BRIGNOLI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BRIGNOLI SILVIO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota· L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **8977** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma·

Tipo: CARABINA
Denominazione: «LAKE FIELD» MOD. 64 B
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 10
Lunghezza delle canne. MM. 515
Lunghezza dell'arma· MM 1016
Funzionamento· SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta. U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

Nota L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo

---

N **8978** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3145-C-80 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA
Denominazione. «DIANAWERK» MOD. 45 T01 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· —
Lunghezza delle canne. MM. 495
Lunghezza dell'arma. MM 1150
Funzionamento· AD ARIA COMPRESSA (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore AMBROSIO LEONE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PAGANINI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 11**

Nota L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **8979** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 8258-C-87 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione «MACCHI LAURO» MOD. COMPETIZIONE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 9 × 21 I M.I.
Numero delle canne· UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore· 19
Lunghezza delle canne: MM. 140 CON COMPENSATORE MM. 186
Lunghezza dell'arma· MM 239 CON COMPENSATORE MM. 285
Funzionamento SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta· ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore. MACCHI LAURO TITOLARE DELLA DITTA «MACCHI LAURO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia cal 38 super auto. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo

N. **8980** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.8258-C-87 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «MACCHI LAURO» MOD. SPORT (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 140 CON COMPENSATORE MM. 186
Lunghezza dell'arma: MM. 239 CON COMPENSATORE MM. 285
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MACCHI LAURO TITOLARE DELLA DITTA «MACCHI LAURO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **8981** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.681-C-94 in data 20 dicembre 1994.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GHP» MOD. ISC-38P PS
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: RUSSIA
Stato o Stati da cui è importata: RUSSIA
Presentatore: UMBERTO DI NARDO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

NOTE

Al n. 6718 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «SITES» mod. RESOLVER M380 (tacca di mira regolabile) cal. 380 AUTO (mm 9 corto) (canna mm 85) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di conversioni (canna, otturatore, caricatore e gruppo molle) idonee ad impiegare le cartucce nei calibri 32 ACP e 22 L.R. Inoltre, l'arma è dotata di tacca di mira fissa e non regolabile.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 ottobre 1994.

Al n. 6720 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «SITES» mod. RESOLVER M32 (tacca di mira regolabile) cal. mm 7,65 Browning (canna mm 85) è inserita la seguente nota: l'arma può esere corredata di conversione (canna, otturatore, caricatore e gruppo molle) idonea a impiegare la cartuccia in cal. 22 L.R. Inoltre l'arma è dotata di tacca di mira fissa e non regolabile.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 ottobre 1994.

Al n. 6719 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «SITES» mod. RESOLVER M921 (tacca di mira regolabile) cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 95) è inserita la seguente nota: l'arma è dotata di tacca di mira fissa e non regolabile.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 28 ottobre 1994.

Al n. 1958 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica «HIGH TANDARD» mod. Supermatic Military Trophy cal. 22 L.R. (canna mm 139,7), qualificata arma da tiro per uso sportivo, è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può esere denominato anche mod. Supermatic Citation.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 6 ottobre 1989.

RETTIFICHE

Al n. 8748 del Catalogo dove è scritto: Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA), leggasi: Funzionamento: SEMIAUTOMATICO.

Al n. 8485 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «FEMARU FEGYUER» MOD. 37, leggasi: Denominazione: «FEMARU FEGYVER» MOD. 37.

Al n. 7237 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «M.R. NEW SYSTEM ARMS» MOD. P.T. 911 (TACCA DI MIRA REGOLABILE), leggasi: Denominazione: «M.R. NEW SYSTEMS ARMS» MOD. P.T. 911 (TACCA DI MIRA REGOLABILE); dove è scritto: Presentatore: RIGIDO MARCO TITOLARE DELLA DITTA «M.R.NEW SISTEM ARMS», leggasi: Presentatore: RIGIDO MARCO TITOLARE DELLA DITTA «M.R. NEW SISTEMS ARMS».

Ai numeri 8905, 8906, 8907 e 8908 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «M.R. NEW SISTEM ARMS», leggasi: Denominazione: «M.R. NEW SISTEMS ARMS».

ERRATA-CORRIGE

Al n. 8904 del Catalogo dove è scritto: Tipo: FUCILE EXPRESS, leggasi: Tipo: FUCILE COMBINATO.

Al n. 8935 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza dell'arma: MM. 250, leggasi: Lunghezza dell'arma: MM. 245.

94A8341

Appendice al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

(13° Aggiornamento)

A seguito del 12° aggiornamento dell'appendice al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, parte seconda, appendice pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979 e successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 6 maggio 1980, n. 28 del 29 gennaio 1981, n. 223 del 14 agosto 1981 (suppl. ord.), n. 326 del 26 novembre 1981 (suppl. ord.), n. 58 del 1° marzo 1982, n. 126 del 10 maggio 1982, n. 164 del 16 giugno 1983, n. 161 del 10 luglio 1985, n. 98 del 29 aprile 1987, n. 263 del 10 novembre 1989, n. 93 del 22 aprile 1993 e n. 176 del 29 luglio 1994, si indicano di seguito i modelli di armi che a parere della commissione consultiva centrale delle armi, rientrano nelle previsioni di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110:

Pistola semiautomatica «REMINGTON» mod. Colt. Remington 1911 A1 cal. 0,455 (mm 11,5×23,3) (canna mm 130).

94A8342

Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune di Cave

Il consiglio comunale di Cave (Roma) con deliberazione n. 53 del 4 agosto 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1994 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Franco Babbini, del dott. Domenico Ceravolo e della dott.ssa Antonina Micali per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

94A8343

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste e unità di Trieste, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 1994 al 31 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasporti servizi triestini, con sede in Trieste e unità di Trieste, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 agosto 1994 al 17 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste e unità di Trieste, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 agosto 1994 al 30 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994 è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni nella legge 26 gennaio 1994, n. 56, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi, unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitie impianti, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 24,8 ore medie settimanali nei confronti di centodieci lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a centoquarantatre unità, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16014 del 7 ottobre 1994.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.C.R. - Arte ceramica romana di Angelo Caruso & C., con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 febbraio 1994 al 1° febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Norasac, con sede in Mugnano (Napoli) e unità di Mugnano (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 marzo 1994 al 15 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartacartex, con sede in Cittaducale (Rieti) e unità di Cittaducale (Rieti), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1994 al 23 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imac - Ind. manufatti accessori e coperture, con sede in Roma e unità di Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1994 al 23 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adriatica prefabbricati, con sede in Taranto e unità di Caivano (Napoli), Rutigliano (Bari) e Taranto, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1993 al 31 luglio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15222 del 3 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fasano, con sede in Taranto e unità di Caivano (Napoli), Crotone (Catanzaro), Gallipoli (Lecce), Porto Torres (Sassari), Taranto e uffici di Taranto e Caivano (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1993 al 31 luglio 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15235 del 3 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Cesa A & C., con sede in Alessandria e unità di Alessandria, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 luglio 1994 al 19 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unità di Montefredane Prata P.V. (Avellino), per il periodo dal 15 marzo 1994 al 30 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unità di Montefredane Prata P.V. (Avellino), per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a F M.S Fabbricazione macchine utensili (Gruppo Mandelli), con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 maggio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a F.M S Fabbricazione macchine utensili (Gruppo Mandelli), con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Saimp sistemi, con sede in Padova e unità di Padova, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a F.M.I , con sede in Napoli e unità di Napoli, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995

La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Vianini Industria, con sede in Roma e unità di Aprilia (Latina), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 maggio 1994 al 2 maggio 1995

La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania), cantieri in provincia di Catania e uffici di Palermo, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995

La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. Labor, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo) e unità di Foiano della Chiana (Arezzo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 15 marzo 1994 al 14 marzo 1995.

La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Co.E M., con sede in Catania e unità di Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 settembre 1994

La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n 451

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro trattamenti superficiali, con sede in Marigliano (Napoli) e unità di Marigliano (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995.

La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni di Sarno, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unità di Somma Vesuviana (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995.

La proroga di cui al precedente comma non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meditele impianti, con sede in Catania e unità di Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 19 luglio 1994 al 18 luglio 1995.

La proroga di cui al precedente comma, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.C.M. - Costruzioni componenti meccanici, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unità di S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 14 giugno 1994 al 13 giugno 1995.

La proroga di cui al precedente comma, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994 è accertata la condizione di crisi aziendale della ditta S.r.l. Editrice romana, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 29 maggio 1993 al 28 maggio 1995.

A seguito dell'accertamento di cui al precedente comma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Editrice romana, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 29 maggio 1993 al 28 novembre 1993, e annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 marzo 1994, n. 14343.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma è prorogata dal 29 novembre 1993 al 28 novembre 1994.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994 è accertata la condizione di crisi di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/81, della ditta S.r.l. Edit Editoriale italiana, con sede in Roma e unità di Roma e Milano, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1995.

A seguito dell'accertamento di cui al precedente comma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Edit Editoriale italiana con sede in Roma e unità di Roma e Milano per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale della ditta S.r.l. L'Unità, dal 27 luglio 1994 L'Arca editrice, con sede in Roma e unità di Roma, Milano e filiali nazionali, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.

A seguito dell'accertamento di cui al precedente comma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. L'Unità, dal 27 luglio 1994 L'Arca editrice, con sede in Roma e unità di Roma, Milano e filiali nazionali, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 febbraio 1994 al 15 febbraio 1995, della ditta S.n.c. Giannattasio Leonardo e Matteo, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e unità di Montecorvino Rovella (Salerno).

Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 16 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.n.c. Giannattasio Leonardo e Matteo, con sede in Montecorvino Rovella (Salerno) e unità di Montecorvino Rovella (Salerno), per il periodo dal 16 agosto 1994 al 15 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 16 agosto 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S p.a. Fildaunia, con sede in Prato (Firenze) e unità di Foggia.

Parere comitato tecnico: seduta del 7 aprile 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 maggio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fildaunia, con sede in Prato (Firenze) e unità di Foggia, per il periodo dal 15 maggio 1994 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 maggio 1994 con decorrenza 15 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 luglio 1993 al 18 luglio 1994, della ditta S.p.a. Meditele impianti, con sede in Catania e unità di Catania.

Parere comitato tecnico: seduta del 17 marzo 1994.

A seguito dell approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p a Meditele impianti, con sede in Catania e unita di Catania, per il periodo dal 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 giugno 1993 al 13 giugno 1994, della ditta S.r l C.C.M. - Costruzioni componenti meccanici, con sede in S Giorgio a Cremano (Napoli) e unità di S Giorgio a Cremano (Napoli)

Parere comitato tecnico. seduta del 23 marzo 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l C C.M - Costruzioni componenti meccanici, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e unità di S. Giorgio a Cremano (Napoli), per il periodo dal 14 dicembre 1993 al 13 giugno 1994

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1994 con decorrenza 14 dicembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S r.l I R E M A S, con sede in Portici (Napoli) e unità di Salerno

Parere comitato tecnico seduta del 23 marzo 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l. I R E M A S, con sede in Portici (Napoli) e unità di Salerno, per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 6 marzo 1994,

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S r.l CEI Systems, con sede in S Nicola La Strada (Caserta) e unità di S. Nicola La Strada (Caserta)

Parere comitato tecnico seduta del 19 ottobre 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S r l CEI Systems, con sede in S Nicola La Strada (Caserta) e unita di S Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 giugno 1994

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 6 dicembre 1993,

7) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia disposta con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. CEI Systems, con sede in S. Nicola La Strada (Caserta) e unità di S Nicola La Strada (Caserta), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.r.l. Acierno, con sede in Palermo e unità di Palermo.

Parere comitato tecnico: seduta del 1° settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 13 ottobre 1994 con effetto dall'8 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l, Acierno, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1994 con decorrenza 8 agosto 1994;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Costruttori, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico. seduta del 19 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Costruttori, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 18 ottobre 1993 al 17 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 18 ottobre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a Costruttori, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 novembre 1993 al 3 novembre 1994, della ditta S r l Mareco costruzioni aeronautiche, con sede in Carinaro (Caserta) e unità di Gricignano d'Aversa (Caserta).

Parere comitato tecnico. seduta del 12 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti

dalla ditta S.r.l. Mareco costruzioni aeronautiche, con sede in Carinaro (Caserta) e unità di Gricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 4 novembre 1993 al 3 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1994 con decorrenza 4 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 4 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mareco costruzioni aeronautiche, con sede in Carinaro (Caserta) e unità di Gricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 4 maggio 1994 al 3 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1994 con decorrenza 4 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994, della ditta S.r.l. Elettronica Mareco, con sede in Carinaro (Caserta) e unità di Gricignano d'Aversa (Caserta).

Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Elettronica Mareco, con sede in Carinaro (Caserta) e unità di Gricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazine salariale, già disposta con effetto dal 1° ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Elettronica Mareco, con sede in Carinaro (Caserta) e unità di Gricignano d'Aversa (Caserta), per il periodo dal 1° aprile 1994 al 30 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1994 con decorrenza 1° aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Emiliana di macinazione, con sede in Ferrara, frazione Pontelagoscuro e unità di Ferrara.

Parere comitato tecnico: seduta del 6 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Emiliana di macinazione, con sede in Ferrara, frazione Pontelagoscuro e unità di Ferrara, per il periodo dal 14 agosto 1994 al 29 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza 14 agosto 1994.

Contributo addizionale: no - Fallimento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 25 ottobre 1993 al 24 ottobre 1994, della ditta S.p.a Laterificio pugliese, con sede in Bari e unità di Terlizzi (Bari).

Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Laterificio pugliese, con sede in Bari e unità di Terlizzi (Bari), per il periodo dal 25 ottobre 1993 al 24 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1993 con decorrenza 25 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 25 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Laterificio pugliese, con sede in Bari e unità di Terlizzi (Bari), per il periodo dal 25 aprile 1994 al 24 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1994 con decorrenza 25 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° novembre 1993 al 31 ottobre 1994, della ditta S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa), centri commerciali e magazzini nazionali di Pontedera (Pisa).

Parere comitato tecnico: seduta del 15 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa), centri commerciali e magazzini nazionali di Pontedera (Pisa), per il periodo dal 1° maggio 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 1° maggio 1994;

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, della ditta S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa) e unità di Arcore (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 15 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 1° dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Piaggio veicoli europei, con sede in Pontedera (Pisa) e unità di Arcore (Milano), per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 dicembre 1993 al 5 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unità nazionali.

Parere comitato tecnico: seduta dell'8 settembre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 29 settembre 1994 con effetto dal 6 dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unità nazionali, per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994.

Contributo addizionale: no - Amministrazione straordinaria dal 16 giugno 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.p.a Cesam costruzioni, con sede in Ferrara e unità di Ferrara.

Parere comitato tecnico seduta del 6 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S p.a. Cesam costruzioni, con sede in Ferrara e unità di Ferrara, per il periodo dal 10 luglio 1994 al 6 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 10 luglio 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a. S.L.M. - Società lavorazione metalliche, con sede in S. Bonifacio (Verona) e unità di S. Bonifacio (Verona).

Parere comitato tecnico: seduta del 5 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.L.M. Società lavorazione metalliche, con sede in S. Bonifacio (Verona) e unità di S. Bonifacio (Verona), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 7 marzo 1994,

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1995, della ditta S.p.a. Fag Italia (Gruppo Fag KGS), con sede in Napoli e unità Baranzate di Bollate (Milano) e Somma Vesuviana (Napoli), filiali di Bologna, Roma, Napoli, Catania, Venaria Reale (Torino) e Padova.

Parere comitato tecnico: seduta del 30 maggio 1994

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fag Italia (Gruppo Fag KGS), con sede in Napoli e unità di Baranzate di Bollate (Milano), e Somma Vesuviana (Napoli), filiali di Bologna, Roma, Napoli, Catania, Venaria Reale (Torino) e Padova per il periodo dal 6 marzo 1994 al 5 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza 6 marzo 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Manifatture Lane Gaetano Marzotto e Figli, con sede in Vicenza e unità di Matelica (Macerata).

Parere comitato tecnico. seduta del 5 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a Manifatture Lane Gaetano Marzotto e Figli, con sede in Vicenza e unità di Matelica (Macerata), per il periodo dal 24 gennaio 1994 al 23 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1994 con decorrenza 24 gennaio 1994,

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 24 gennaio 1994, in favore dei lavoratori

interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifatture Lane Gaetano Marzotto e Figli, con sede in Vicenza e unità di Matelica (Macerata), per il periodo dal 24 luglio 1994 al 23 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1994 con decorrenza 24 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, della ditta S.r.l. Tepor, con sede in Cagliari, unità di Cagliari e manutenzione impianti SIP.

Parere comitato tecnico: seduta del 13 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l. Tepor, con sede in Cagliari, unità di Cagliari manutenzione impianti SIP, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 13 dicembre 1993 con decorrenza 1° dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tepor, con sede in Cagliari, unità di Cagliari manutenzione impianti SIP, per il periodo dal 1° giugno 1994 ai 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1994 con decorrenza 1° giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

94A8344

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 gennaio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1635,53
ECU	1991,27
Marco tedesco	1048,14
Franco francese	303,86
Lira sterlina	2545,37
Fiorino olandese	935,85
Franco belga	51,004
Peseta spagnola	12,329
Corona danese	266,68
Lira irlandese	2515,64
Dracma greca	6,759
Escudo portoghese	10,204
Dollaro canadese	1165,56
Yen giapponese	16,270
Franco svizzero	1240,81
Scellino austriaco	148,98
Corona norvegese	240,03
Corona svedese	217,77
Marco finlandese	341,96
Dollaro australiano	1268,44

95A0015

PROVINCIA DI ANCONA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Arcevia e di Jesi

Il consiglio provinciale di Ancona, con deliberazione n 183 del 28 settembre 1994, ha deliberato di approvare la variante al vigente piano regolatore generale, adottata ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, relativa al progetto di recupero ambientale e alla realizzazione di attrezzature pubbliche in località Montefortino del comune di Arcevia (Ancona).

Il consiglio provinciale di Ancona, con deliberazione n. 180 del 28 settembre 1994, ha deliberato di approvare la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Jesi per la costruzione del prolungamento di viale della Vittoria dal viadotto Monte Tabor alla strada statale n. 76 in comune di Jesi (Ancona).

94A8365

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'interno recante: «Elenco, aggiornato al 31 dicembre 1993, dei professionisti di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco». (Avviso pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 17 settembre 1994).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza dell'Ordine degli architetti della provincia di Perugia è inserito il seguente elenco di nominativi:

COGNOME E NOME	Comune di nascita	Data di nascita	N. Iscrizione Albo Provinciale	Codice Specializzazione
BALOCANI ALESSANDRO	MAGIONE (PG)	11- 5-53	433	PG00433A00017
BARGONE AROLDO	FOLIGNO (PG)	1-11-34	134	PG00134A00023
BICCHIELLI FABIO	SIGILLO (PG)	31- 5-58	434	PG00434A00019
BROZZETTI ADRIANO	BASTIA UMBRA (PG)	6-10-55	276	PG00276A00019
CANONICO ITALO	PERUGIA (PG)	22- 4-38	49	PG00049A00007
DONTI ALBERTO	PERUGIA (PG)	18-10-39	51	PG00051A00011
ESPOSITO LUIGI	PERUGIA (PG)	3- 2-53	351	PG00351A00016
FRATINI CARLO	PERUGIA (PG)	2- 4-42	75	PG00075A00006
GRASSELLI MAURIZIO	PERUGIA (PG)	28- 7-53	251	PG00251A00012
MALFAGIA CLAUDIO	PERUGIA (PG)	5-11-51	196	PG00196A00013
MARIUCCI LUIGI	CARBONIA (CA)	9- 6-55	432	PG00432A00021
MASSACCESI ANTONIO	TREVI (PG)	30-10-39	65	PG00065A00002
MONELLA MAURO	PERUGIA (PG)	7- 4-57	452	PG00452A00024
MONTANUCCI ORLANDO	PERUGIA (PG)	11- 7-52	241	PG00241A00022
MONTELATICI CARLO	PERUGIA (PG)	27-11-34	45	PG00045A00009
MORICONI MICHELANGELO	TODI (PG)	1-10-40	102	PG00102A00014
MURELLI GIOVANNI FRANCESCO	CITTÀ DEL VATICANO	26- 1-41	135	PG00135A00001
ORSONI GIOVANNI	SORGON	14-11-35	46	PG00046A00008
POLIDORI PAOLO	CITTÀ DI CASTELLO (PG)	7- 6-40	50	PG00050A00003
RASPA PAOLO	PERUGIA (PG)	6-11-54	303	PG00303A00015
SIGNORINI BRUNO	PERUGIA (PG)	27- 1-24	23	PG00023A00005
SOLANO AUGUSTO	GUBBIO (PG)	20-11-51	265	PG00265A00020
TARAVELLI VITTORIO	MARSCIANO (PG)	20-11-37	61	PG00061A00010

In corrispondenza dell'Ordine degli architetti di La Spezia è inserito il seguente nominativo

SAMMARTINO LAURA	CONFIENZA (PV)	15- 7-40	26	SP00026A00001

In corrispondenza dell'Ordine degli architetti di Cosenza è inserito il seguente nominativo:

PASCUZZO MARIA TERESA	COSENZA (CS)	25-10-58	457	CS00457A00000

In corrispondenza dell'Ordine degli ingegneri di Catania è inserito il seguente nominativo

ALPARONE GIOVANNI	CALTAGIRONE (CT)	26- 5-47	1028	CT01028I00000

In corrispondenza del Collegio dei geometri di Mondovì è inserito il seguente nominativo:

TOSCO FRANCESCO	TORINO	28- 7-35	429	TO2759G4

94A8345

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministro per la funzione pubblica 15 ottobre 1994, n. 22/94, recante: «Art. 9, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica": concessione di beni e risorse umane, strumentali e finanziarie in favore di associazioni ed organizzazioni di dipendenti pubblici; locali delle amministrazioni pubbliche in uso alle organizzazioni sindacali». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1994).

Nella circolare citata in epigrafe, pubblicata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 37, seconda colonna, al dodicesimo rigo, dove è scritto: «... che ai sensi dell'art 15, comma 6, del decreto del *Presidente del Consiglio dei Ministri* n 44/1990, ...», si legga: «... ai sensi dell'art. 15, comma 6, del decreto del *Presidente della Repubblica* n. 44/1990, ...»; nella medesima pagina, stessa colonna, al quinto rigo del penultimo capoverso, dove è scritto: «... "in qualsiasi forma e a qualunque titolo" *e*, ...», leggasi: «... "in qualsiasi forma e a qualunque titolo" *è*, ...»; a pag. 38, prima colonna, al primo rigo del terzo capoverso, dove è scritto: «Ciò rappresentato *osul* piano normativo, ...», leggasi: «Ciò rappresentato *sul* piano normativo, ...»; sempre nella medesima pagina, seconda colonna, al nono rigo del terzo capoverso, dove è scritto. «... hanno diritto di *isufruire*, ...», leggasi: «... hanno diritto di *usufruire*, ...»; infine a pag. 39, seconda colonna, al penultimo rigo del quarto capoverso, le virgolette devono essere eliminate dopo la parola «sindacale» e riportate prima della parola «per».

94A8346

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale L. 357.000
- semestrale L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale L. 65 500
- semestrale L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale L. 200.000
- semestrale L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale L. 65.000
- semestrale L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale L. 199.500
- semestrale L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. 687.000
- semestrale L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300